

A . R . S . A . C .

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° 243 del 03 DIC. 2015

OGGETTO: Approvazione del regolamento di disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti dell'Azienda.

Il Direttore Generale

- Assistito dalla Dirigente del Settore dr. Bruno MAIOLO, presso la Sede Centrale dell'Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE:

- con L.R. n° 66 del 28/12/2012 è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- con Delibera della Giunta Regionale n° 461 del 09/12/2013, l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- il bilancio dell'ARSAC è stato approvato con delibera n°1 del 02/02/2015 e con delibera n° 04 del 05/02/2015 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio per l'anno in corso;

VISTO:

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" aggiornato con la riforma Brunetta D.Lgs. n. 150/2009;
- il dato normativo dell'art. 53, "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" in cui resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, salva la deroga dell'art. 23 bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6 comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- i commi 2,3 bis e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- l'art. 1 commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istituzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza" ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina;

RITENUTO:

di dover provvedere all'adozione di apposito regolamento che disciplini gli incarichi vietati ai dipendenti dell'Azienda;

ATTESA:

la propria competenza;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica.

DELIBERA

- Di richiamare la suddetta narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare ed adottare il "Regolamento di disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti dell'ARSAC" allegato alla presente per costituirne parte integrante;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento Agricoltura ed all'O.I.V. della Regione Calabria;
- di disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda;
- di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Direttore Generale
(Ing. Italo Antonucci)

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n. 8 de 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA <i>Dr.ssa Rosamaria Siranni</i>	IL FUNZIONARIO UFFICIO BILANCIO <i>Dr.ssa Emerenziana Milavasi</i>
--	---

Il Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)




Il Direttore Generale
(Ing. Italo Antonucci)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'A.R.S.S.A.C. in data 03 DIC. 2015 sino al 17 DIC. 2015

D.Lgs 165/2001 e D.Lgs. 150/2009

Regolamento di Disciplina degli Incarichi Vietati ai Dipendenti dell'Azienda



Sono da considerarsi vietati ai dipendenti ARSAC, a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei seguenti paragrafi:

- *Abitualità e professionalità;*
- *Conflitto di interessi;*
- *Preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro (fermo restando quanto previsto dai punti precedenti).*

Abitualità e professionalità

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitudinalità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente ARSAC non potrà:

- Esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitudinalità, sistematicità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d. P.R. n. 917 del 1986; Cass. Civ. sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, fermo restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001:

- L'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957;
- I casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate;
- L'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi di indirizzo generale.

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudinalità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione prevista.



Conflitto di interessi.


Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.
2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
4. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatoria, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
5. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.
6. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.
7. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.
8. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.

La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro.

Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo



professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.

1. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.
2. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.
3. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.
4. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett.ra da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001).

Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina contenuta nella vigente normativa e nel Codice Civile.

